

Francia: Sanzioni economiche e contrarietà all'ordine pubblico - Ordinanza di rinvio della Cour de cassation francese del 27 novembre 2024, pourvoi n° 22-13.596

Di recente la Corte di cassazione francese si è occupata di un caso molto interessante. La vicenda riguardava le sanzioni contro i ribelli huthi nello Yemen, ma ha un'importanza notevole, poiché le sanzioni sono in forte aumento, in particolare a causa della guerra in Ucraina. Sono stati contestati il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una sentenza arbitrale. È stato sostenuto che i pagamenti attribuiti dalla sentenza arbitrale andrebbero a beneficio di soggetti sanzionati. Ciò violerebbe il divieto di cui all'articolo 2.2 del regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio del 18 dicembre 2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen. Esso stabilisce che *"è vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio."* La sentenza arbitrale sia pertanto contraria all'ordine pubblico.

Nel caso di specie, è discutibile in che misura debba essere dimostrato il rischio che i fondi concessi nella sentenza arbitrale vadano a beneficio di persone sanzionate, al fine di consentire l'annullamento della sentenza per incompatibilità di ordine pubblico.

Nel caso in questione, il governo dello Yemen e la Yemen Oil and Gas Corporation (YOGC) sono stati risarciti da un tribunale arbitrale della Camera di commercio internazionale di Parigi per il fatto che quattro società avevano cessato di cooperare nel quadro dei contratti di estrazione e di condivisione della produzione relativi al petrolio e al gas naturale.

La Cour d'appel di Parigi aveva rifiutato di annullare la sentenza arbitrale. Secondo gli orientamenti aggiornati del 04 maggio 2018 in materia di sanzioni (cfr. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/it/pdf> - consultato il 26 dicembre 2024), l'illegittimità dell'ordine pubblico impone al ministero o allo YOGC di agire per conto, sotto il controllo o la direzione di una persona inserita nell'elenco. Ciò dovrebbe essere risolto in senso negativo sulla base del punto 55b degli orientamenti sulle sanzioni. Le persone elencate non disporrebbero, nell'ambito dello YOGC, dei poteri e degli obblighi elencati alle lettere

da a) a h). Nella misura in cui è stato sostenuto che sia i ribelli huthi sia il governo internazionalmente riconosciuto dello Yemen rivendicano il controllo dello YOGC, tale possibilità non sarebbe sufficiente per rigettare la dichiarazione di esecutività della sentenza arbitrale. È stato chiarito che i negoziati si svolgono solo con i rappresentanti del governo riconosciuto, che tutte le decisioni, le nomine e le ordinanze dei ribelli huthi e dei loro sottogruppi nell'ambito dello YOGC sono nulle e che i pagamenti vengono effettuati solo a funzionari statali legittimati previo accordo sul luogo e sull'ora della consegna. Ciò non toglie che sul sito Internet dello YOGC sia menzionato un ministro Huthi, né che la stampa yemenita Saba abbia riferito di una conferenza in presenza del primo ministro Huthi questo è stato designato come direttore esecutivo dello YOGC, ha presentato le attività previste dalla società, in particolare per quanto riguarda il razionamento dei combustibili.

Giustamente la Corte di cassazione dubita di tale conclusione. Essa si richiama ai punti 55d e 55e degli orientamenti per le sanzioni e trae l'interpretazione della Corte di giustizia nella sentenza Möllendorf (C-117/06, sentenza dell'11 ottobre 2007, punto 51), che chiede un'interpretazione estensiva della nozione di "messa a disposizione". Spetterebbe ai giudici nazionali verificare se, in definitiva, il direttore di un'istituzione cui sono state consegnate le somme intenda utilizzare tali somme a favore di una persona iscritta nell'elenco (sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2011, C-72/11, punti 52 e 53). Inoltre, dovrebbe esistere la possibilità che i fondi siano trasferiti o che sia possibile che saranno messi a disposizione di una persona sanzionata, ad esempio a seguito di rapporti finanziari o giuridici tra il beneficiario e una persona sanzionata (CGUE, sentenza del 17 gennaio 2019, C-168/17).

Inoltre, per quanto riguarda le sanzioni iraniane, la CGUE ha dichiarato che il testo e l'obiettivo della risoluzione che impone le sanzioni devono essere rispettati, in questo caso l'efficace prevenzione dello sviluppo di armi nucleari (CGUE, sentenza dell'11 novembre 2021, C-340/20).

Alla luce di tali interpretazioni, non è chiaro quali siano i criteri per dimostrare la messa a disposizione indiretta. Anche l'avvocato generale francese ha ritenuto che la nozione di "messa a disposizione indiretta" dovesse essere interpretata estensivamente.

Il Tribunale sottopone pertanto alla Corte di giustizia le seguenti questioni: 1) Se l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen, debba essere interpretato, alla luce delle direttive in materia di sanzioni pubblicate dal Consiglio e aggiornate il 4 maggio 2018, nel senso

che la messa a disposizione indiretta si estende alla fornitura di fondi a enti pubblici non sanzionati, qualora sia dimostrato che le persone sanzionate all'interno di tali enti esercitano un'influenza concorrente con il governo non sanzionato.

2) Se, qualora sia dimostrata una siffatta influenza concorrente, l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1352/2014 debba essere interpretato nel senso che si possa presumere che le entità alle quali sono erogati i fondi siano controllate da soggetti sanzionati. In caso affermativo, può tale presunzione essere superata da una prova contraria? Sia in questo caso di rilevanza il fatto che il governo legittimo, non soggetto a sanzioni, non collabori con soggetti sanzionati?

3) Se i fatti presentati al giudice nazionale non consentono di valutare se l'influenza determinante all'interno dell'ente che riceve i fondi sia esercitata dal governo legittimo o da soggetti sanzionati, è sufficiente la semplice possibilità che questi ultimi traggano beneficio, in tutto o in parte, dai fondi per applicare le sanzioni?

La sentenza della Corte di giustizia è di grande importanza pratica. In ogni caso, il caso evidenzia una tensione difficile: da un lato, occorre escludere efficacemente che persone sanzionate possano disporre di mezzi che permettano loro di proseguire le loro attività belliche. D'altro lato, un'eccessiva severità può rendere inefficace il governo legittimo, non sanzionato, poiché le transazioni con esso non sono più ammissibili, in quanto la probabilità, già estremamente bassa, che i fondi vadano a beneficio di una parte sanzionata permette a un partner commerciale di disfarsi del contratto e di impedirgli di fornire qualsiasi servizio.

In tale contesto, è opportuno ricordare la decisione *Ministry of Defence & Support for Armed Forces of the Islamic Republic of Iran v International Military Services Ltd [2020] EWCA Civ 145*, che stabilisce che l'interdizione di prestare servizi a persone sanzionate protegge le parti contraenti da azioni legali per mancata esecuzione del contratto. L'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee nel caso di specie è rilevante anche per i tribunali arbitrali, in quanto questi ultimi, sulla base del risultato trovato della CGUE, devono chiedersi se si debba ritenere che le prestazioni concesse possano in definitiva spettare a una persona sanzionata e per questo motivo debbano rifiutare una condanna.

Thorsten Vogl, Rechtsassessor

Membro del comitato direttore

SGO – Ständige Schweizerische Schiedsgerichtsorganisation

<https://www.kmu-schiedsgericht-sgo.ch/>